

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 21/2011**

**16 Maggio 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

NEL CONTRATTO A TERMINE STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 56/87 IL DATORE DI LAVORO DOVEVA INDICARE IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7546 DEL 4 APRILE 2011.***

Come noto, **l'art. 23 della legge n. 56 del 1987** consentiva che, in aggiunta alle ipotesi legali di cui alla Legge 230/62, **ulteriori ragioni legittimanti l'apposizione di un termine di durata al rapporto di lavoro dipendente potessero essere individuate dai contratti collettivi di lavoro** stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (*id: oggi, comparativamente più rappresentative*).

**In tale fattispecie, i Giudici di Palazzo Cavour** (*ex multis*, sentenza 23455 del 5 novembre 2009) – alla luce di una esegesi letterale e sistematica della predetta norma – **avevano avuto modo di precisare che il ricorso al lavoro a tempo determinato**

**era consentito**, senza alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, **a condizione che il contratto con termine di durata rientrasse nella percentuale determinata dalla contrattazione collettiva rispetto ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato.**

Alla luce di tale sopravvenuta interpretazione della norma in commento, **la Cassazione**, con la **sentenza 7546 del 4 aprile 2011 - discostandosi dal precedente orientamento** espresso con la decisione 17674/2002 (*id*: che imponeva al lavoratore di provare la illegittimità del termine apposto) –, **ha statuito che l'onere della prova, in ordine all'osservanza della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, incombe sul datore di lavoro**, che è **tenuto** – pertanto - **ad indicare anche il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato** per consentire la verifica dei requisiti legittimanti l'apposizione del termine di durata.

L'OMESSA INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 3 DELLA LEGGE 223/91 GENERA UNA INVALIDITA' DELLA PROCEDURA CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEI LICENZIAMENTI NON SANABILE NEMMENO CON IL SUCCESSIVO ACCORDO SINDACALE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7744 DEL 5 APRILE 2011.***

Il contenuto di cui al *decisum* in commento è rappresentato da un principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, tanto da costituire ormai *ius receptum*.

**Gli Ermellini**, con la **sentenza n. 7744 del 5 aprile 2011**, hanno **(ri)stabilito che** in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, **la comunicazione alle R.S.A. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda.**

**La mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dall'art. 4 comma 3 Legge n. 223 del 1991** - e così della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato nell'impresa - **invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti.**

**Tale vizio non è sanato "ex se" dalla successiva stipulazione di accordo sindacale** di riduzione del personale e dalla indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipendenti da licenziare, **con la conseguenza che il Giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve** comunque **verificare** - **con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria** - **l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.**

Ad ogni buon conto, per un maggior approfondimento di tale "principio", vi rinviamo al N. 4/2011 della rubrica "**LA GIURISPRUDENZA COMMENTATA DALLA CATEGORIA-UNA SENTENZA AL MESE**" che ha trattato in dettaglio la sentenza de qua.

IN CASO DI PARTO PREMATURO E RICOVERO DEL NEONATO IN UNA STRUTTURA OSPEDALIERA, PUBBLICA O PRIVATA, L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA *POST PARTUM* DECORRE – SU RICHIESTA DELLA MADRE - DALLA DATA DI DIMISSIONE DEL BAMBINO.

***CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 116 DEL 7 APRILE 2011.***

La Corte costituzionale, con la sentenza in informativa, ha ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. **16 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 151/2001, nel caso di parto prematuro, non consentiva una adeguata tutela della maternità e salvaguardia dei diritti**, costituzionalmente garantiti, **dei minori e del nucleo familiare di cui agli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.**

Tale insufficiente protezione **determinava, quindi, una ingiustificata disparità di trattamento**, in violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, **tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro.**

**La norma vagliata** dai Giudici delle Leggi, come noto, **prevede che è vietato adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto** (quattro mesi, nel caso di prolungamento del periodo di lavoro *ante partum* – nel limite massimo di un mese).

**La Consulta**, richiamando anche dei propri precedenti (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), **(ri)afferma che la finalità del congedo obbligatorio è, senza dubbio, quello di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto** al fine di consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro.

Aggiunge, però, rispetto alle precedenti statuizioni, che **la norma ha, inoltre, la finalità di proteggere anche il rapporto che** - in tale periodo - **si instaura tra madre e figlio,** e ciò **non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.**

Pertanto, **la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 7 aprile 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute** attestate da documentazione medica, **del congedo obbligatorio che le spetta,** o di parte di esso, **a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.**

IL DATORE DI LAVORO RESTITUISCE LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA CHE, PER SUA COLPA, VIENE REVOCATA.

***INPS – MESSAGGIO N. 7674 DEL 30 MARZO 2011.***

***Chi sbaglia paga:*** questo in sintesi il contenuto del documento di prassi che ci accingiamo a commentare.

L'INPS, con il **messaggio N. 7674 del 30 Marzo 2011**, affronta il caso di **revoca di un precedente decreto di autorizzazione**, rilasciato dalla Regione, al trattamento di cassa integrazione salariale **in deroga per motivi ascrivibili esclusivamente al datore di lavoro**, motivi accertati direttamente dai funzionari ispettivi della Regione.

**L'istituto di previdenza**, correttamente applicando le disposizioni di cui all'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, armonizzate con quelle afferenti la responsabilità, **precisa che il recupero va operato soltanto nei confronti del datore di lavoro che, a seguito del suo comportamento scorretto, ha determinato la caducazione del provvedimento autorizzatorio, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto ai lavoratori.**

*In nuce*, il recupero dell'Istituto non potrà riguardare i lavoratori che, esenti da ogni responsabilità, le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale.

IL MODELLO UNILAV SI RIFA' IL LIFTING CON LA CONSEGUENZA CHE, RELATIVAMENTE AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI, SCOMPARE L'OBBLIGO DI INVIO DEL "MODELLO Q".

**MINISTERO DEL LAVORO – DECRETO DIRETTORIALE N. 1546 DEL 16 MARZO 2011.**

Con l'**ultimo aggiornamento della versione della comunicazione UNILAV, entrata in vigore lo scorso 30 aprile**, è stato compiuto un ulteriore e significativo passo in avanti nella semplificazione e nello snellimento degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro (*rectius* di noi Consulenti) in materia di assunzione dei lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale **N. 1546 del 16 Marzo 2011**, ha apportato significative novità al modello *de quo*.

Nel nuovo *format* del modello di comunicazione unificata **è stata inserita**, infatti, **l'apposita sezione "Dati lavoratori extracomunitari – Modello Q"**, nella quale è necessario indicare i dati relativi alla sistemazione alloggiativa del lavoratore e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio.

Conseguentemente, il predetto aggiornamento **ha comportato**, a decorrere dalla data anzidetta, **l'abolizione del contratto di soggiorno - modello Q - che andava inviato all'U.T.G. competente.**

L'aggiornamento del modello in esame ha, inoltre, riguardato le tabelle di classificazione e le comunicazioni di urgenza nel settore turistico.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.**